Pereto: gli statuti delle confraternite Parte 2

Statuto Organico
Dell'Opero Pio del Suffiagio di Pereto ammainistiato dalla
Congressione di Couta del Comune di Pereto
Capitolo 1º
Origine, Sede, Scope, e Rediti
Articolo 1:
O The state of the
La swella opera Dio che a seco in Porto tras la sua ori
gine des denazione, el esince questo stala fatta al inomene
Tabile de Pio Persona, pet en non sigol lose allo precisa
notizio. Ed oggi si regge secondo le norme traviate dalla Ley.
go 3. Agesto 1862, & cal regolomento 22 Novembre dello this
anno.

a cura di Massimo Basilici

edizioni LO

Introduzione

In questa pubblicazione sono riportate le trascrizioni di due statuti riguardanti due congregazioni religiose di Pereto (L'Aquila). Il primo statuto, relativo alla confraternita del Suffragio, fu redatto nel 1872, mentre il secondo, relativo a quella di San Giovanni Battista, nel 1910.

Questo secondo statuto doveva essere redatto sulla base del *Modello di statuto* fornito nel 1906 dal Ministero dell'Interno. È riportata anche la trascrizione di questo modello, testo utile per ricerche successive e per la storia delle confraternite di Pereto.

Ringrazio Paola Nardecchia per avermi fornito la documentazione relativa ai due statuti.

Massimo Basilici

Roma, 30 luglio 2013.

Note per questa pubblicazione

In copertina alla presente pubblicazione è riportato un ritaglio della prima pagina dello statuto del 1872.

Statuto e Regolamento dell'anno 1872

È un documento manoscritto,¹ relativo alla gestione dell'Opera Pia del Suffragio di Pereto.

Questa congregazione aveva origini antiche e l'attività principale di questa associazione era la gestione delle soccide² di bovini. Allo stato attuale quest'associazione religiosa non esiste più.

Nelle carte, oltre lo statuto del Suffragio di Pereto, si trova lo Statuto Organico dell'Opera Pia S. Pietro Eremita della Frazione di Rocca di Botte amministrata dalla Congregazione di Carità del Comune di Pereto (statuto di tre pagine, simile a quello di Pereto) e lo Statuto Organico dell'Opera Pia del Sacramento della Frazione di Oricola amministrata dalla Congregazione di Carità del Comune di Pereto (statuto di tre pagine, simile a quello di Pereto). Questi tre statuti sono seguiti dalle regole della Congregazione di Carità di Pereto. Compresi gli statuti delle Opere Pie di Rocca di Botte e di Oricola, il documento è composto da 36 pagine. Di seguito è trascritto il testo dello statuto del Suffragio e del regolamento della Congregazione di Carità di Pereto, entrambi redatti nell'anno 1872.

[.]

¹ Archivio di Stato, L'Aquila, Prefettura e Sottoprefettura, fondo *Opere Pie*, II sottoserie, busta 159.

² Per i dettagli sulle soccide, vedi Basilici Massimo, *Le confraternite di Pereto e la vita sociale*, edizioni Lumen, Pietrasecca di Carsoli 2011.

Statuto Organico

Dell'Opera Pia del Suffragio di Pereto amministrata dalla Congregazione di Carità del Comune di Pereto

<u>Capitolo 1°</u> Origine, Sede, Scopo e Redditi

Articolo 1°

La sudetta opera Pia che à sede in Pereto trae la sua origine da donazione, ed essendo questa stata fatta ad immemorabile da Pia Persona, per cui non si pol dare altra precisa notizia. Ed oggi si regge secondo le norme tracciate dalla Legge 3 Agosto 1862, e dal regolamento 27 Novembre dello stesso anno.

Articolo 2°

Essa à per iscopo che glintroiti della cosa donata abbia principalmente il peso di messe, altri divini Offici, ed opere di Pietà nonché altri pesi inerenti al sudetto Loco Pio giusta il bilancio.

Articolo 3°

I mezzi con cui Lopera Pia provede allo scopo delle sue istituzioni.

Queste consistono in redditi provenienti da fondi rustici e dal grano che ritrae dai Bovi chè à in società; la detta Opera Pia giusta il corrispondente inventario de quale il Loco Pio ne è stato sempre in possesso come si trova attualmente.

<u>Capitolo 2°</u> Amministrazione

Articolo 4°

La sudetta Opera Pia è amministrata, e diretta dalla locale Congregazione di Carità a cui venne affidata per virtù di Legge, conservandone destinti lo scopo, e la speciale natura, tenendone separate le attività, e passività del rispettivo patrimonio.

Articolo 5°

A quest'uopo la Congregazione si atterrà al presente statuto Organico dell'Opera Pia, perciò che riguarda l'indole, l'interessi particolari di questo,

ed al proprio statuto Organico generale per ciò che riguarda le adunanze, convocazioni, le votazioni, deliberazioni, le attribuzioni del Presidente, dei Membri, e le norme generali amministrative.

Capitolo 3°

A quest'uopo la Congregazione di Carità non à nulla.

Capitolo 4°

Articolo 6°

Linpiegati della Congrecazione di Carità presteranno servizio anche per quest'opera Pia, la quale contribuirà al solo stipendio in proporzione delle sue rendite.

Articolo 7°

Il personale degl' inpiegati addetti all'opera Pia consistono

- 1° in un Segretario
- 2° in un Tesoriere
- 3° in un Serviente
- 4° in un Sacrestano

Articolo 8°

Il numero, e lo stipendio degl'inpiegati non potranno essere accresciuti senza l'approvazione dell'autorità superiore.

Articolo 9°

È vietato il concedere ad essi pensioni o qualunque specie di gratificazione dovendo lo stipendio tener loro vece di sufficiente riconpenza trattandosi del denaro del Povero.

Articolo 10°

Le inconpenze ed attribuzioni speciali sono determinate nel regolamento di amministrazione, e di servizio interno.

Articolo 11°

Che il Tesoriere speciale abbia lobbligo di prestare la debita cauzione Pereto li 29 Febraio 1872 La Congregazione di Carità Il Presidente

Luigi Fiori

I Membri

Demetrio Laurenti

Giacinto Meuti Bassi

Francesco Fiori

Il Segretario

Giovanni Maccafani

Deliberazione della Congregazione di Carità del Comune di Pereto (in Provincia di Aquila)

Riunitasi la Congregazione nelle persone dei Signori Luigi Fiori Presidente, e dei Membri componenti Demetrio Laurenti, Giacinto Meuti, Francesco Fiori, ed il quarto assente coll'assistenza del Segretario Signor Giovanni Maccafani.

Il Presidente ha proposto di deliberarsi sulla formazione dello Statuto organico e del Regolamento di amministrazione e di servizio interno della Congregazione suddetta, in conformità al disposto con Circolare del Ministero dell'Interno dei 20 Settembre 1868, n: 5467

E la Congregazione

Letta la Ministeriale istessa, delibera il seguente Statuto organico, cui fu seguito il Regolamento detto di sopra.

Statuto organico

Della Congregazione di Carità del Comune di Pereto

Capo 1^{mo}

Sua costituzione, scopo, requisiti ed incompatibilità dei Suoi Componenti.

Articolo 1°

La Congregazione di Carità del Comune di Pereto, costituita in forza dell'Art.26 della Legge 3 Agosto 1862, si compone di un Presidente e di quattro Membri, la cui nomina e surrogazione viene fatta dal Consiglio Comunale.

Articolo 2°

Suo precipuo scopo è l'amministrare i beni destinati genericamente a favore dei poveri, nei casi indicati dall'Art. 29 di detta Legge, e di erogarne le entrate e distribuirne i soccorsi secondo le testamentarie disposizioni, ed in mancanza di queste secondo i bisogni dei poveri stessi.

Articolo 3°

Essa, perché succeduta all'abolita Commissione di Beneficenza, ha altresì l'amministrazione e la direzione delle seguenti Opere Pie dello stesso Comune e sue frazioni Oricola e Rocca di Botte, istituite da tempo immemorabile:

Pereto

Oricola

Rocca di Botte

Confraternita del SS. Rosario, e ir	1
Confraternita del Suffragio	
Confraternita del SS. Sagramento ir	1
Confraternita del SS. Sagramento e	_
Confraternita di S. Pietro Eremita	.1

Articolo 4°

Ciascuna di queste Opere Pie è regolata da un proprio e speciale Statuto, e conserverà distinte e separate le attività e passività del rispettivo patrimonio.

Articolo 5°

I Membri della Congregazione assumono l'ufficio alle stabilite scadenze. Chi surroga i Membri scaduti anzi tempo rimane in carica solo per quanto sarebbe stato il predecessore.

Articolo 6°

Non potranno assumere l'ufficio e ne decaderanno, quando lo avessero assunto, quelli che vi fossero stati eletti senza aver prima renduti i conti della precedente amministrazione e che abbiano lite vertente con la Congregazione.

Articolo 7°

Gli ascendenti e discendenti, i fratelli, il genero ed il suocero non potranno essere contemporaneamente Membri della Congregazione. Avverandosi questa incompatibilità, andrà escluso il Membro meno anziano: a pari anzianità il più giovane: il nuovo eletto da quello che siede in ufficio: in caso di elezione contemporanea, si avrà più anziano colui che riuscì nel primo scrutinio per maggior numero di voti, e quindi colui che ne ottenne maggior numero negli scrutinii seguenti, a parità di voti s'intenderà eletto e si avrà per anziano il maggiore di età.

Articolo 8°

Non potranno inoltre essere Membri della Congregazione di Carità, e ne prenderanno tale qualità coloro che non abbiano diritto di essere elettori amministrativi.

<u>Capo II°</u> Beni e rendite

Articolo 9°

La Congregazione di Carità provvede allo scopo ed al mandato che le vengono assegnati dalla Legge con le rendite dei beni e cespiti come appresso:

- 1. Con le rendite del patrimonio attuale, tanto mobiliare che immobiliare della Congregazione di Carità;
- 2. Col grano che si ritrae dalle società dei bovi;
- 3. Coi depositi fati dai cittadini pei ricorsi contro le liste elettorali amministrative;
- 4. Con le somme che verranno date genericamente ai poveri, sia per atti di pia liberalità tra vivi, sia per disposizioni testamentarie;
- 5. Con le rendite dei beni che verranno dati nella stessa guisa, e che saranno specialmente e tassativamente lasciati ad altra Amministrazione ed Opera Pia, o pubblico Stabilimento di Carità;
- 6. Con quelle derivanti da beni, che, per disposizione di un pio benefattore, dovrebbero essere affidati a speciale Amministrazione, ad Opera Pia, da determinarsi dagli esecutori di sua volontà, ma che di questi non vogliano o non possano ciò determinare;
- 7. Con quelle che vengano da beni dati per usi pii da designarsi da qualcuno, che ciò non voglia o non possa fare;
- 8. Con quelle dei beni di cui s'ignori la destinazione e l'origine, ma che per consuetudine furono sempre adoperate ad uso di carità;
- 9. Con quelle dei legati di elemosina a favore dei poveri, posti a carico di un erede, quando questi manchi, o non possa adempiere il mandato ricevuto:
- 10. Con ogni altra specie di provventi eventuali promossi dalla Congregazione per mezzo di offerte volontarie, o di sottoscrizione.

Tutti questi beni, cespiti e rendite sono descritti via via nell'inventario della Congregazione; e provvede poi alle obbligazioni delle Opere Pie speciali poste sotto la sua amministrazione, e di cui è cenno dell'articolo con le

rendite derivanti dal patrimonio di ciascuna di esse, e del quale si fa parola nei rispettivi loro Statuti.

Capo IIIº

Attribuzioni del Presidente e della Congregazione di Carità

Articolo 10°

Il Presidente:

- 1. Spedisce gli avvisi per la convocazione della Congregazione; ne presiede e dirige le adunanze;
- 2. Cura l'eseguimento delle deliberazioni prese, sotto la di lui stretta responsabilità, quando non ne sia peculiarmente affidato l'incarico ad alcuno degli Amministratori;
- 3. Dirige la corrispondenza officiale che egli sottoscrive, e sorveglia la tenuta dei registri e l'ordine nell'andamento degli affari;
- 4. Provvede all'osservanza delle leggi e dei regolamenti, alla esecuzione degli ordini dei Superiori, all'adempimento dei legati pii, al pagamento delle spese stanziate nel bilancio con l'emissione dei mandati relativi;
- 5. Procede alle verificazioni ordinarie e straordinarie di cassa in presenza del Tesoriere, facendone risultare lo stato per atto verbale da rassegnarsi alla Congregazione;
- 6. Vigila che esso Tesoriere presenti puntualmente i conti nel termine stabilito, provocando in caso di ritardo i provvedimenti suggeriti dall'Art.22 del Regolamento 27 Novembre 1862;
- 7. Rappresenta in giudizio la Congregazione e stipula in nome di questa i contratti privati da essa deliberati;
- 8. Sospende in caso di urgenza gl'Impiegati, riferendone alla Congregazione;
- 9. Prende in caso di urgenza tutte le misure conservatorie, salvo informarne tosto la Congregazione stessa.

Articolo 11°

Nei casi di mancanza; assenza od impedimento del Presidente, sarà egli surrogato temporaneamente dal Membro più anziano di elezione, in caso di contemporanea elezione da chi ebbe maggior numero di voti; ed in caso di parità di voti dal maggiore di età.

Articolo 12°

Spetta alla Congregazione di Carità, con obbligo in solido tra i suoi Membri, l'amministrazione dei beni affidatile nell'interesse dei poveri. Oltre a ciò essa:

- 1°. Delibera sui bilanci e sui conti annuali;
- 2°. Determina i contratti a farsi e le loro condizioni, salvo l'approvazione della Deputazione Provinciale nei casi dalla Legge prescritti;
- 3°. Ripartisce le elemosine ed i sussidi nei modi appresso indicati;
- 4°. Indaga se nel Comune siano lasciti destinati genericamente a sollievo dei poveri e stornati dalla loro destinazione, adempiendo al prescritto dagli Articoli 50 e 57 del Regolamento sulla Legge per le Opere Pie;
- 5°. Nomina e revoca gl'impiegati e salariati, formando con essi le rispettive convenzioni, ed osservando, quanto dalla nomina del Segretario, il prescritto della prima parte dell'Art. 18 del Regolamento 8 Giugno 1865 sulla Legge Comunale dello stesso anno;
- 6°. Delega uno o più dei suoi Membri per rappresentarla nella stipulazione degli atti pubblici da approvarsi, dalla Deputazione Provinciale, intestando ai delegati legale procura in brevetto;
- 7°. Riconosce la validità della cauzione da prestarsi dal Tesoriere, per l'ammontare da determinarsi nel Regolamento di amministrazione e di servizio interno;
- 8°. Determina il premio, retribuzione o stipendio fisso da attribuirsi al Tesoriere medesimo, nella misura da stabilirsi nello stesso Regolamento;
- 9°. Vigila sulle Amministrazioni delle istituzioni private, legalmente costituite a favore di determinate famiglie che, estinte, debbono essere surrogate da poveri del Comune stesso;

- Propone le modificazioni (ove occorrano) al presente Statuto organico;
- 11°. Forma i Regolamenti di amministrazione e di servizio interno da approvarsi dalla Deputazione Provinciale;
- 12°. Compila ogni anno la statistica dei poveri del Comune, apportandovi le opportune rettifiche o per morti, o per mutazione di stato, di condizione, di domicilio;
- 13°. Infine delibera su tutti gli atti che riguardano l'amministrazione del patrimonio, l'uso delle rendite e l'interesse dell'Opera Pia, salvo ottenerne la superiore approvazione, ove occorra;
- 14°. È tenuta a rinnovare in ogni quinquennio nei modi di Legge i contratti di affitto con condizioni corrispondenti allo svolgimento economico-sociale.

<u>Capo IV°</u> Adunanze – Convocazioni – Tornate Votazioni – Deliberamenti.

Articolo 13°

Le adunanze sono ordinarie e straordinarie. Le une dovranno seguire due volte al mese, nei giorni che dalla Congregazione saranno determinati, e le altre avverranno sempre che bisogno urgente ve ne sìa. Ciò tanto per volere del Presidente, che per dimanda sottoscritta da due almeno dei Componenti, e per ordine altresì delle Autorità Governative.

Articolo 14°

Le convocazioni si fanno dal Presidente per invito scritto con la indicazione dei principali affari da trattarsi e 24 ore prima del giorno fissato per l'adunanza.

Articolo 15°

Le tornate sono valide quando intervenga almeno la metà dei Componenti la Congregazione di Carità, oltre del Presidente o di chi ne fa le veci.

Articolo 16°

Se un Membro della Congregazione non interverrà alle tornate per tre volte di seguito, senza aver ottenuto congedo dalla medesima, come pure se si rifiuti senza buona ragione di compiere le speciali incumbenze che gli si volessero affidare, sarà dichiarato dimissionario, ed il Consiglio Comunale provvederà alla di lui surrogazione nella prima sua adunanza, dietro rapporto del Presidente.

Articolo 17°

Le votazioni si fanno o per alzata e seduta, od a voti segreti; quello concernenti persone debbono sempre essere prese in quest'ultima maniera.

Articolo 18°

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In parità di voti la proposta s'intende respinta.

Articolo 19°

Ogni Membro della Congregazione può fare quelle proposte che crede utili. Esse non possono però essere discusse che nella prossima tornata, salvo il caso di urgenza.

Articolo 20°

Gli atti verbali delle deliberazioni debbono essere sottoscritti da tutti i Membri intervenuti all'adunanza, potendo ciascuno farvi inserire il suo voto ragionato. Debbono poi essere autenticati dal Segretario e muniti del visto del Presidente, né se ne potrà lasciare copia o dar lettura a chicchessia senza il permesso della Congregazione o dell'Autorità Governativa.

Capo V°

Norme generali di amministrazione

Articolo 21°

È vietato ai Membri della Congregazione di prendere parte alle deliberazioni riguardanti gl'interessi loro propri o dei loro congiunti ed affini fino al quarto grado civile, come pure di prendere direttamente o indirettamente parte ai contratti di locazione, di esazione, di appalto che si riferiscono ai beni da essa amministrati, o alle Opere Pie che ne dipendessero.

Articolo 22°

Nessuno a titolo veruno potrà percepire assegnamenti e remunerazioni di sorta sul bilancio della Congregazione o delle Opere Pie da questa amministrate.

Articolo 23°

Nel condurre l'amministrazione dovrà la Congregazione attenersi scrupolosamente a quanto viene prescritto dalla precitata Legge 3 Agosto 1862 e dal relativo Regolamento 27 Novembre stesso anno.

Sono quindi suoi obblighi principali:

- 1°. Formare ogni anno il bilancio e rendere i conti nei modi ivi tracciati;
- 2°. Tenere in continua evidenza le attività e le passività delle Opere Pie;
- 3°. Rinnovare nei tempi debiti le iscrizioni ipotecarie;
- 4°. Sottoporre alla Deputazione Provinciale tutti gli atti e regolamenti, contratti e deliberamenti soggetti all'approvazione di questa;
- 5°. Pubblicare i bilanci prima di metterli in esecuzione, informandone i cittadini con apposito avviso affisso all'albo pretorio del Comune, ed accompagnandoli di tutti gli alligati e schiarimenti che possono interessare chiunque voglia esaminarli;
- 6°. Rassegnare alla fine di ciascun anno alla Deputazione Provinciale una relazione esatta sul suo andamento morale, economico, direttivo, e sull'andamento simile di cadauna pia fondazione, non che sulle economie ottenute, sui miglioramenti conseguiti su quelli conseguibili ed altre simili particolarità;
- 7°. Provvedere per la manutenzione dei mobili; per la conservazione degli stabili, capitali, censi, ec.; per lo accrescimento delle entrate, per la possibilità e convenienza di ridurre o stabilire alcune spese, per la conversione in rendite sul debito pubblico consolidato o in altro migliore impiego degli avanzi o dei capitali provvenienti da vendita dei beni o altrimenti; per la rivendicazione dei giusti dritti; per l'avviamento delle

- liti; per la reintegrazione in caso di turbato possesso; per le servitù passive, ec.;
- 8°. Prendere in attento esame nella prima adunanza dell'anno gl'inventari, facendoli compilare insieme agli stati di variazione e trasmetterli tosto all'Autorità Governativa, come è prescritto dagli Articoli 8 e 9 della Legge.

Articolo 24°

Nella erogazione delle beneficenze e nella distribuzione dei soccorsi, sussidii, elemosine, ec. la Congregazione si atterrà alle prescrizioni dei pii testatori. Se queste non esistono, la erogazione e distribuzione si farà non ad arbitrio, ma nei modi, misure e cautele stabilite nel regolamento amministrativo da approvarsi dalla Deputazione Provinciale, e tenendo sempre presenti e bisognosi dei poveri.

Sono da ritenersi come poveri:

- a) Gli orfani e le orfane, i figli e figlie abbandonati o aventi il padre in carcere o all'ospedale sino a che non siano altrimenti provveduti o ricoverati;
- b) I giornalieri, operai, contadini che abbiano numerosa figliuolanza senza modo di allevarla e mantenerla;
- c) Le vedove cariche di figli, che si trovino nella medesima condizione;
- d) Le donne si nubili, sia maritate che versino in gravi strettezze per avere i rispettivi genitori e mariti o lontani, o all'ospedale o, in prigione;
- e) I ciechi, storpi, invalidi, vecchi mancanti di ogni sussistenza;
- f) I giornalieri, operai, artieri, trafficanti, contadini decaduti che per lunga malattia o per altra disgrazia non siano in grado di procacciare a sé ed alle loro famiglie il necessario sostentamento;
- g) Coloro che vengono a mancare del bisognevole nei casi d'incendio, inondazione, terremoto, epidemia, o altra calamità, nei primi giorni della sventura;
- h) Quelli che senza avere l'una e l'altra delle qualificazioni precedenti, si trovino in stato di miseria comprovata e pubblicamente notoria, purché senza colpa o delitto.

Articolo 25°

In ogni caso, qualunque erogazione di beneficenza e distribuzione di soccorsi, sussidii, elemosine, dovrà essere sempre comprovata. Epperò la Congregazione è obbligata di giustificarla presso la Deputazione Provinciale col presentarle annualmente lo elenco dei beneficati, debitamente omologato dal Sindaco ed accompagnato dalle rispettive ricevute firmate dai beneficati stessi o da due testimoni, se quelli non sappiano o non possano scrivere.

In mancanza di queste giustificazioni ogni elargizione sarà a carico personale dei Componenti la Congregazione.

Articolo 26°

Se i soccorsi o sussidi consistano in doti a povere donzelle, il pagamento non avrà effetto che dopo la presentazione del certificato dell'Uffiziale dello Stato Civile che ne attesti il celebrato matrimonio.

Articolo 27°

Se consistono in medicinali si baderà, fra l'altro, che le ordinazioni, salvo il caso d'urgenza, si facciano sopra ricette a stampa o in iscritto (secondo un modulo da adottarsi firmato dal medico e vidimato dal Presidente), e che porteranno la indicazione del nome e cognome del povero, della malattia, del giorno, mese ed anno, e della farmacia somministratrice.

Articolo 28°

Se consistono in qualsiasi altra maniera di carità vale sempre lo stesso precetto, cioè che dovrà la Congregazione adottare regole fisse di erogazione, da approvarsi e determinarsi sulla guisa accennata all'Art. 25°.

Capo VI° Impiegati

Articolo 29°

Pel servizio della Congregazione sono stabiliti i seguenti Impiegati, oltre un serviente, i quali presteranno servizio anche nello interesse delle Opere Pie speciali:

Un Segretario ed un Tesoriere.

Articolo 30°

Il numero e lo stipendio di essi Impiegati e del serviente non potranno essere accresciuti senza l'approvazione dell'Autorità tutoria.

Articolo 31°

È vietato di concedere ad essi pensione, o qualunque specie di gratificazione, dovendo lo stipendio tener loro vece di sufficiente ricompensa, trattandosi del denaro del povero.

Articolo 32°

Le funzioni di Segretario possono venire disimpegnate da un componente la Congregazione di Carità, osservando in tal caso il disposto nell' Articolo 22°.

Articolo 33°

Le incumbenze ed attribuzioni speciali degl'impiegati sono determinate nel Regolamento di amministrazione e di servizio interno:-

> Pereto lì 30 Aprile 1872 La Congregazione di Carità

Presidente

Luigi Fiori

Membri

Giacinto Meuti

Demetrio Laurenti

Il Segretario

Giovanni Maccafani

Siegue il Regolamento di amministrazione e di servizio interno.

Regolamento

di amministrazione e di servizio interno della Congregazione di Carità di Pereto.

Articolo 1°

Il Presidente ed i quattro Membri della Congregazione di Carità sono eletti dal Consiglio Comunale nella sessione di autunno a voti segreti. Essi entrano in ufficio dopochè la relativa deliberazione è stata superiormente vistata.

Articolo 2°

Il Presidente si rinnova in ogni quattro anni, e può egli essere rieletto. I Membri si rinnovano per un quarto, ossia uno all'anno, e possono del pari essere rieletti.

Articolo 3°

Il Presidente ed i Membri che fossero nominati in rimpiazzo di altri dimessi o morti rimarranno in uffizio per tutto il tempo in cui dovevano rimanere quelli che si sono rimpiazzati.

Essi si rinnovano per anzianità, dopochè non vi sia più luogo a sorteggio.

Articolo 4°

Il Presidente parteciperà ed inviterà il nuovo eletto ad assumere le proprie funzioni.

Una tabella sarà tenuta nella sala delle adunanze, in cui si rilevi l'epoca della elezione dei diversi Membri e del Presidente, e l'epoca nella quale debbono farsi i rimpiazzi.

Articolo 5°

A cura del Presidente stesso, o del Membro anziano, che ne facesse le veci, prima della sessione autunnale del Consiglio Comunale, saranno partecipate al Sindaco locale le scadenze; le rinuncie o le morti, provocandone i rimpiazzi.

Articolo 6°

Di tutte le adunanze sarà steso processo verbale in apposito registro indicante il giorno dell'adunanza, il nome e cognome del Presidente e dei Membri presenti, l'ordine del giorno, il tenore della discussione e le risoluzioni prese.

Articolo 7°

I contratti di affitto saranno fatti ai termini di Legge e sottoposti alla superiore sanzione, in quei casi che la Legge lo richiede, ed in ogni quinquennio come all'Art. 12° dello Statuto organico.

Articolo 8°

La Congregazione di Carità dovrà in ogni anno deliberare il bilancio presuntivo, riportandovi tutte le entrate e le spese dell'anno avvenire. Il bilancio stesso può essere preparato dal Presidente o da uno dei Membri; ma però dev'essere esaminato, discusso ed approvato dalla Congregazione non più tardi del mese di Settembre di ciascun anno.

Se nel corso di un esercizio occorresse portare variazioni al bilancio già divenuto esecutivo, la Congregazione dovrà deliberare nei modi consueti.

La Congregazione di Carità in ogni anno formerà ancora il conto consuntivo, e completati tali adempimenti, saranno essi rassegnati all'Autorità tutoria per l'approvazione entro il mese di Giugno.

Articolo 9°

Divenuto esecutorio il bilancio presuntivo, la Congregazione compilerà i ruoli di riscossione, passandoli indi al Tesoriere insieme alla copia del bilancio medesimo.

Articolo 10°

Gl'impiegati della Congregazione adempiranno ai rispettivi loro doveri ed incombenze a norma di Legge.

La Congregazione potrà destituire gl'impiegati stessi allorquando li riconoscesse o non necessari, o non idonei, poco solerti o incompatibili: in ogni altro caso essa deve rispettare la posizione di ciascuno legittimamente acquistata. La non idoneità, negligenza, od altro motivo di esonerazione debbono essere comprovati. Ed in ogni caso dovrà essere sempre inteso a dife-

sa l'interessato, il quale ha diritto di portare la questione ed il di lei esame alla decisione della Deputazione Provinciale, che rivedrà l'operato della Congregazione e deciderà in seconda istanza. La Congregazione dovrà inserire nel relativo processo verbale le ragioni addotte dallo Imputato in sua propria discolpa.

Articolo 11°

Il Tesoriere prima di entrare in carica deve prestare cauzione, a menoché la Congregazione credesse dispensarlo da tale obbligo, rendendosi essa responsabile della di lui gestione.

Articolo 12°

La Congregazione di Carità deve avere il suo archivio ed essere custodito dal proprio Segretario. Il medesimo deve interessarsi di ben tenere e conservare i registri dell'Opera Pia; fare che l'archivio sia ordinato, ed il protocollo tenuto regolarmente, né potrà dall'Ufficio allontanare qualsiasi documento se non dietro deliberazione della congregazione e previa ricevuta del Presidente.

Articolo 13°

La Congregazione deve avere ancora un'esatto inventario di quanto le spetta, e deve l'inventario stesso essere tenuto sempre in corrente per le variazioni.

Articolo 14°

La stessa dovrà chiudere la contabilità di ciascuno Esercizio il dì 31 Marzo dell'anno seguente, fino alla quale epoca si protrae l'esercizio finanziario.

Articolo 15°

In ogni semestre si diverrà alla verifica ordinaria dello stato della cassa, ed anche straordinariamente quando si reputi opportuno, sia per mezzo del Presidente, o di chi ne fa le veci, sia per mezzo di apposito delegato e con l'assistenza del Segretario.

Il verbale della verifica va rassegnato subito alla Congregazione per l'uso convenevole.

Articolo 16°

Le iscrizioni ipotecarie saranno rinnovate nei modi prescritti dalla Legge.

Articolo 17°

La Congregazione dovrà tenere una camera libera addetta ad uso di archivio ed ufficio, la di cui chiave sarà conservata dal Segretario; e tutti i documenti ed atti quivi esistenti dovranno essere inventariati in ogni cessazione di Presidente; e sarà redatto in doppio analogo verbale firmato dal Presidente cessante e dal nuovo eletto, di cui uno sarà conservato in archivio e l'altro verrà consegnato al Presidente che cessa per suo proprio discarico.

Articolo 18°

Qualora per mezzo di rapporto di uno, o più dei componenti la Congregazione diretto al Sotto-Prefetto del Circondario risulti comprovato che il Presidente per incuria od altro motivo non ha adempito ad una o più delle attribuzioni che gli sono conferite col presente Statuto organico, e derivanti dalla Legge e disposizioni speciali, oltre che sarà responsabile di tutti i danni ed interessi che potessero derivarne all'Amministrazione, sarà dal Sottoprefetto dapprima richiamato alla stretta osservanza delle sue proprie incumbenze; e qualora non vi adempia, o non siasi giustificato, ne sarà provocato il rimpiazzo per cura della prefata Autorità.

Pereto lì 30 Aprile 1872. Il Presidente della Congregazione di Carità

Luigi Fiori

Membri

Giacinto Meuti

Demetrio Laurenti

Il Segretario

Giovanni Maccafani

Modello di statuto dell'anno 1906

È un documento emanato dal Ministero dell'Interno nell'anno 1906, prodotto a seguito della legge 17 luglio 1890, n. 6972. Doveva essere da traccia per la redazione degli statuti delle confraternite italiane.

Modello di statuto per le confraternite

(Circolare del Ministero dell'Interno (Direz. Gen. Ammin, civ.) div. 3^a, sez. 2^a, n. 16, in data 2 gennaio 1906, ai Prefetti)

Con le circolari del 17 luglio 1898, n. 26053-68, 24 agosto 1898, n. 25293, 23 novembre 1898, n. 25973 e 16 febbraio 1902, n. 25273-7, si sono richiamate tutte le confraternite, anche se di mero culto, all'osservanza delle disposizioni della legge 17 luglio 1890, n. 6972, per quanto riflette la tutela e la vigilanza.

È ora necessario di procedere con criteri uniformi al riordinamento delle confraternite stesse le quali, o perché sfuggirono in passato a qualunque controllo, o perché si mantennero ligie ad antiche tradizioni e consuetudini, mancano ancora in gran parte di norme giuridiche atte a raggiungere lo scopo che si propongono.

Di capitale importanza nell'opera di riordinamento è la revisione dei capitoli o regole statutarie, da cui son rette le confraternite. Ma, prima di esporre i criteri da seguire in proposito, è necessaria un'avvertenza.

Nel concetto del legislatore, le confraternite sono equiparate alle istituzioni pubbliche di beneficenza e, quindi, assoggette alle stesse discipline di queste, in quanto si è voluto garantire l'integrità dei patrimoni di esse per rendere poi efficaci le eventuali trasformazioni, di cui nell'articolo 91 della legge 17 luglio 1890 n. 6972.

Ne consegue che, prima di procedere alla compilazione di nuovo statuto per il governo di una confraternita (ciò che implica la sua conservazione ai fini di culto o ad altro scopo speciale), devesi esaminare se l'ente sia in tutto od in parte, suscettibile di trasformazione ai termini del citato articolo.

Perciò occorre che i signori prefetti, ogniqualvolta comunicheranno proposte di revisione di statuti di confraternite, dichiarino se i corpi interessati abbiano proceduto all'esame anzidetto, e dicano i motivi per i quali essi abbiano concluso in senso contrario alla trasformazione.

In quanto ai criteri da seguire per la revisione degli statuti, giova premettere che gli statuti fino ad ora presentati all'approvazione Sovrana hanno lasciato molto a desiderare o per ordine o per chiarezza o per sobrietà di precetti.

Spesso sono state omesse norme che, nel concetto della legge, devono ritenersi fondamentali; ed, al contrario, se ne sono incluse altre che, pur avendo qualche valore per l'amministrazione interna, non rivestivano, per l'indole e la mutabilità loro, carattere e importanza di disposizioni statutarie; e, ciò che è peggio ancora, si sono anche iscritte prescrizioni o contrarie alle leggi in vigore, o non appropriate all'indole giuridica delle corporazioni.

Per supplire alle deficenze e per dare norme, quanto più possibile, uniformi, il Ministero, d'accordo col Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica, ha studiato uno schema di statuto da consigliare come modello alle istituzioni di cui trattasi.

Questo schema è stato compilato, di proposito, con larghezza di vedute, perché possa adattarsi alla generalità degli enti che se ne devono servire: e tuttavia non si presume ch'esso debba riuscire in tutto perfetto e consono alle varie specie di confraternite, grandi e piccole, diverse da regione a regione per origine, per composizione, per fini e per essere state assoggettate in passato a legislazioni differenti. Ma, pur non consentendo la materia di abbracciare e regolare tutte le confraternite con uno stesso complesso di norme, è certo che lo schema proposto può conferire ad avviare in modo sicuro al riordinamento di esse, ed, in ogni modo, gioverà di modello per la sistematica ripartizione delle norme.

Non è qui il caso di ripetere il contenuto delle disposizioni: basta richiamare l'attenzione soltanto su alcune delle principali. E, così, merita di essere rilevata l'importanza degli articoli 1 e 2 del modello: nel primo di essi converrà accenuare sobriamente alle origini e vicende storiche del sodalizio, nell'altro ai fini di beneficenza, di culto, di previdenza che il sodalizio si propone, con l'indicazione del montare delle somme da destinare ai singoli scopi. Nello stesso articolo 2 si potranno anche indicare i lasciti e le donazioni eventualmente fatti alle confraternite e gli oneri da essi derivanti. Bisogna aver cura di tener distinte, come si è curato di fare nel modello (capi II e III), le attribuzioni delle assemblee dei soci o confrati da quelle della Commissione amministrativa (governo, deputazione, banca, sedia), dipendendo principalmente da ciò il funzionamento spedito dell'ente.

Merita altresì di essere rilevata la raccomandazione di semplicificare il sistema di elezione delle cariche, nel modo suggerito dall'articolo 14, abbandonando ogni altro sistema che da esso si allontani.

Nel modello si è omesso di riprodurre, per evitare inutili ripetizioni, le disposizioni, anche fondamentali delle leggi sulle istituzioni pubbliche di beneficenza. Si potranno, tuttavia, riportare in nota allo statuto le norme legislative di maggior momento, alle quali il testo di taluna disposizione dello statuto faccia richiamo.

Con le promesse avvertenze, si comunica alle SS. LL. l'annesso schema di statuto, l'utilità del quale – tanto in rapporto al lavoro di compilazione da parte degli enti interessati, quanto in rapporto alla revisione da farsi dagli uffici di prefettura – non ha bisogno d'essere ulteriormente dimostrata.

Vorranno, pertanto, le SS. LL. dare al modello la necessaria diffusione nell'interesse delle confraternite.

Per il Ministro: Facta.

Statuto organico della Confraternita di

nel Comune di Provincia di

CAPO I

Origine – Scopo – Mezzi

Art. 1. – La Confraternita di istituita nell'anno e giuridicamente riconosciuta con (³) (⁴) è soggetta alle disposizioni delle leggi 17 luglio 1890, n. 6972, 18 luglio 1904, n. 390, e dei relativi regolamenti, ed è retta dal presente statuto.

Art. 2. – La Confraternita ha per fine di (⁵).

Art. 3. – La Confraternita provvede al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2, coi seguenti mezzi:

- a) con le rendite dei beni che possiede in proprio, i quali, giusta l'ultimo inventario, hanno il valore di lire (⁶);
- b) con i contributi dei (⁷) di cui all'art. 6;

³ Breve, Bolla, Decreto, ecc. in data

⁴ Nel caso non si avessero notizie – o queste non fossero precise – sull'origine o sul riconoscimento giuridico della Confraternita, si dovrà far di ciò breve cenno.

- ⁵ Con la scorta degli atti di fondazione o delle antiche regole e tradizioni, ricordare, brevemente, per categorie generali da contrassegnarsi con lettere alfabetiche gli scopi del pio sodalizio, siano essi di mutuo soccorso di culto o di beneficienza. A questa si dovrà sempre devolvere una parte determinata delle rendite del sodalizio, salvo che si tratti di confraternite, le quali fin dalle origini abbiano esclusivo scopo di culto.
- Si avverte inoltre che in relazione al disposto dell'art. 6 della legge 18 luglio 1904, n. 390 e dell'art. 59 del Regolamento 1° gennaio 1905, almeno un terzo della rendita netta delle confraternite che esercitano la beneficenza elemosiniera senza determinazione di scopo deve essere devoluto alla distribuzione di sussidi a fanciulli poveri che non possono essere assistiti come esposti, e più specialmente per sussidiare i figli legittimi, o riconosciuti da entrambi i genitori, quando questi si trovano in condizioni di miserabilità, e specialmente se uno di essi è morto, irreperibile, degente in un pubblico stabilimento di cura o carità od in carcere.

⁶ O con le rendite di beni, che potrà possedere in proprio qualora la Confraternita non abbia patrimonio.

⁷ Dei contributi in parola deve farsi naturalmente cenno soltanto quando siano obbligatori.

- c) (8).
- Art. 4. La Confraternita amministra inoltre le seguenti istituzioni pubbliche di beneficenza, tenendone separati i rispettivi patrimoni;
 - a) (⁹).

CAPO II

Diritti e doveri dei confratelli Assemblea generale dei medesimi

- Art. 5. Possono essere ammessi a far parte della Confraternita coloro i quali abbiano i seguenti requisiti;
 - a) (¹⁰).
- Art. 6. Gli appartenenti alla Confraternita hanno l'obbligo
 - a) (¹¹).

Art. 7. – I confratelli godono dei seguenti diritti:

a) (¹²).

⁸ Indicare, eventualmente, gli altri cespiti d'entrata della Confraternita.

Per ciascuno dei predetti enti si dovrà indicare;

- 1° l'atto di fondazione;
- 2° lo scopo:

3° il patrimonio:

4° se l'ente sia, o meno, fornito di statuto speciale, e quando no, si stabiliranno le norme occorrenti per disciplinare la erogazione delle rendite. (Per le istituzioni dotalizie tener presenti le istruzioni date con la circolare 6 novembre 1904, n. 25273-9).

¹⁰ Indicare, attenendosi alle tavole di fondazione ed alle antiche regole o consuetudini, i richiesti requisiti di sesso, di età, di buona condotta, di appartenenza ad una determinata comunità, di professione di una data religione, dell'esercizio di un'arte o mestiere, ecc.

Eventualmente dire anche se la Confraternita debba comporsi d'un determinato numero di confratelli ed, in tal caso, indicare gli eventuali titoli di preferenza nelle ammissioni.

¹² Indicare *sommariamente* tali diritti.

⁹ Indicare in questo articolo le istituzioni di beneficenza autonome (o per diritto o di fatto) amministrate dalla Confraternita, nonché i pii legati disposti a favore della medesima con determinazione di scopo.

¹¹ Accennare *brevemente* gli obblighi dei confratelli e, tra essi, in ispecie, quello di pagare determinate tasse di ammissione o contributi mensili od annuali.

Art. 8. – Sono espulsi dalla Confraternita coloro i quali:

a) $(^{13})$.

Art. 9. – L'assemblea generale dei confratelli si compone (¹⁴) ed è presieduta dal Priore (¹⁵) o dal membro dell'Amministrazione che ne tiene le veci.

Spetta ad essa:

- a) deliberare sull'ammissione e sull'espulsione dei confratelli;
- b) nominare l'amministrazione o deputazione o banca della Confraternita;
- c) approvare i bilanci ed i conti;
- d) deliberare sulle liti ad intentare e da sostenere;
- e) deliberare sulle modificazioni al presente statuto;
- f) deliberare sulle trasformazioni dal patrimonio;
- g) (¹⁶).

Art. 10. – Le adunanze dell'assemblea sono ordinarie e straordinarie: le prime hanno luogo almeno (¹⁷) volte all'anno, nei giorni determinati dal Priore; le altre, qualora lo richieda un bisogno urgente sia per invito del Priore, sia per domanda sottoscritta da (¹⁸) confratelli, sia per disposizione dell'autorità governativa.

.

¹³ Accennare le cause di espulsione (cattiva condotta, condanne penali di cui all'art. 22, lett. f della legge comunale e provinciale, morosità dei pagamenti dei contributi, ecc.).

Qualora poi la Confraternita credesse di stabilire per i confratelli incorsi in qualche colpa, pene di gravità minore (per es. la sospensione dal diritto di votare nell'assemblea generale), esse dovranno essere indicate in un articolo da inserirsi prima dell'articolo 8.

¹⁴ Indicare se l'assemblea si compone di tutti gli appartenenti al pio sodalizio, oppure solo di quelli tra essi che abbiano raggiunto una certa età, che siano di sesso maschile, che non siano morosi nei pagamenti (art. 8, nota 1).

¹⁵ La denominazione *Priore* non è obbligatoria: avuto riguardo alle confraternite di culto cattolico ed alle altre che chiamano con nome diverso il loro presidente, queste potranno continuare a mantenere la denominazione in uso.

¹⁶ Secondo le speciali condizioni del luogo e dell'ente si potranno assegnare all'assemblea dei confratelli altre e maggiori attribuzioni.

¹⁷ Indicare quante volte, tenedo presente il disposto delle lettere b) e c) dell'art. 6.

¹⁸ Tre o più, secondo il numero dei confratelli.

L'invito ad intervenire alle adunanze deve essere firmato dal Priore, o da chi ne fa le veci, comunicato ai confratelli, insieme all'ordine del giorno, almeno 24 ore prima del giorno fissato per l'adunanza.

Art. 11. – Le deliberazioni dell'assemblea, per essere valide devono prendersi con l'intervento della metà più uno dei confratelli, nelle adunanze di 1^a convocazione, e con l'intervento di almeno (¹⁹) dei confratelli, nelle adunanze di 2^a convocazione e devono essere adottate col voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti (²⁰).

Ai confratelli è applicabile il disposto dell'articolo 15, I° comma, della legge 17 luglio 1890, n. 1972. (*In nota riportare l'art. 15 della legge 17 luglio 1890*).

Art. 12. – Le votazioni si fanno per appello nominale od a voti segreti: quando si tratti di questioni concernenti persone.

Art. 13. – I processi verbali delle deliberazioni devono essere motivati e contenere il riassunto delle discussioni avvenute intorno ai singoli oggetti discussi; essi devono far menzione delle opposizioni, dichiarazioni o riserve con le quali taluno dei confratelli abbia inteso spiegare o giustificare il proprio voto.

I detti processi verbali sono stesi dal segretario, firmati da lui, dal Priore o da chi ne fa le veci e dal confratello più anziano fra i presenti all'adunanza.

10

¹⁹ Un quinto, un terzo o una maggiore parte secondo i casi.

Per la validità delle deliberazioni concernenti oggetti di speciale importanza (p. es., le modificazioni dello Statuto) potrà richiedersi che intervenga alle sedute o voti favorevolmente un maggior numero di confratelli.

CAPO III

Dell'Amministrazione (Deputazione o Banca) (²¹) delle adunanza della medesima

Art. 14. – L'amministrazione della Confraternita si compone del Priore, che ne è il presidente, e di membri.

Essi vengono eletti a scrutinio segreto dall'assemblea generale dei confratelli ai termini dell'art. 9 b), durano in carica anni, e possono (²²) essere rieletti senza interruzione più di una volta.

Chi è nominato in surrogazione straordinaria sta in ufficio quanto avrebbe dovuto normalmente starvi il surrogato.

Gli amministratori rimangono normalmente in carica fino a che i rispettivi successori non abbiano assunto l'ufficio.

Art. 15. – Non possono essere nominati a far parte dell'Amministrazione della Confraternita – e se già eletti decadono dalla carica – coloro i quali incorrono in una delle cause di incapacità o di incompatibilità previste dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, per gli amministratori delle Opere Pie (*In nota riportare gli articoli 11 e 14 della legge 17 luglio 1890*).

Art. 16. – In caso di assenza o di impedimento del Priore ne fa le veci il componente più anziano d'elezione; in caso di contemporanea elezione, quello che ebbe maggior numero di voti, ed a parità di voti, il più anziano di età.

Art. 17. – Spetta alla deputazione o banca:

- a) provvedere all'amministrazione dei beni della Confraternita ed alla erogazione delle rendite;
- b) formare i regolamenti d'amministrazione, di servizio interno e del personale stipendiato e salariato;
- c) nominare, sospendere e licenziare gli impiegati e salariati e fare con essi le relative convenzioni (²³);

²² O non possono (V. art. 10 della legge 17 luglio 1890, n. 6972).

-

²¹ Per la denominazione del Consiglio d'amministrazione valga l'avvertenza fatta nella nota (2) a proposito dell'art. 9.

- d) deliberare in genere su tutti gli affari che interessano la Confraternita e che non siano di competenza dell'assemblea generale dei confratelli, ai termini dell'art. 9.
- Art. 18. Le adunanze dell'Amministrazione sono ordinarie e straordinarie: le prime hanno luogo almeno volte al nei giorni determinati dal Priore, le altre qualora lo richieda un bisogno urgente, sia per invito del Priore, sia per domanda sottoscritta da componenti, sia per disposizione dell'autorità governativa.

L'invito ad intervenire alle adunanze deve essere firmato dal Priore, o da chi ne fa le veci, e comunicato ai componenti l'amministrazione, insieme all'ordine del giorno, almeno 24 ore prima del giorno fissato per le adunanze.

Art. 19. – Le deliberazioni dell'Amministrazione devono essere prese con l'intervento della metà più uno dei componenti la medesima, ed adottate col voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti.

Ai componenti dell'Amministrazione sono applicabili tutte le disposizioni dell'art. 15 della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

- Art. 20. Le votazioni si fanno per appello nominale od a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone.
- Art. 21. I processi verbali delle deliberazioni devono essere motivati e contenere il riassunto delle discussioni avvenute intorno ai singoli oggetti discussi. Essi devono fare menzione delle opposizioni, dichiarazioni e riserve, con le quali taluno dei componenti abbia inteso spiegare o giustificare il proprio voto.

²³ Salvi i diritti acquisiti, agli impiegati e salariati, di regola, non accordano pensioni, Qualora per circostanze eccezionali, o per la speciale importanza dell'ente, si vogliano concedere pensioni le norme relative dovranno, a termini del comma d) dell'articolo 51 del regolamento amministrativo 5 febbraio 1891, essere inserite nello statuto organico, tenendo presente che non si può fare agl'impiegati un trattamento migliore di quello stabilito per i funzionari di Stato. Come questi, dovranno quindi gli impiegati e salariati sottostare alle ritenute, condizioni, ecc., prescritte dalle leggi dello Stato, per la concessione delle pensioni.

Detti processi verbali sono stesi dal segretario e firmati da lui e da tutti i componenti che sono intervenuti alla deliberazione.

CAPO IV

Del Priore

Art. 22. – Spetta al Priore o a chi ne fa le veci:

- a) spedire gli avvisi per la convocazione dell'assemblea generale dei confratelli e dell'Amministrazione; presiedere e dirigere le adunanze della medesima;
- b) curare la esecuzione delle deliberazioni prese;
- c) dirigere la corrispondenza ufficiale e sottoscriverla;
- d) sospendere in caso d'urgenza e per valide ragioni gli impiegati e salariati, salvo a riferirne all'Amministrazione nella prima adunanza;
- e) prendere in caso d'urgenza tutte le misure conservatorie reclamate dal bisogno ed informarne tosto l'Amministrazione.

CAPO V

Avvertenze e nome generali d'amministrazione

- Art. 23. I mandati di pagamento devono essere muniti delle firme del Priore e di quello tra i componenti l'Amministrazione che sovrintende al servizio cui si riferisce il mandato, od, in difetto, del componente anziano.
- Art. 24. Per l'Amministrazione e la contabilità sono applicabili le disposizioni delle leggi 17 luglio 1890, n. 6972, 18 luglio 1904, n. 390, e dei relativi regolamenti.

Statuto dell'anno 1910

È un documento dattiloscritto,²⁴ composto da nove pagine. È un testo redatto per gestire la parte economica della confraternita di San Giovanni Battista, non parla di alcuna attività riguardante la parte religiosa.

A partire dall'articolo 5 la parola "Art." seguita dal numero è stata apposta, a matita, a lato. La parola "Art. 7" è riportata, a matita, ad un certo punto dello statuto, ma non si riferisce ad un capoverso specifico. Di seguito è trascritto il testo dello statuto della congregazione.

Archivio Centrale dello Stato, Roma, Ministero dell'Interno, fondo *Opere Pie*, 1913-1915, Aquila, busta 60, fasc. Pereto Confraternita San Giovanni Battista.

Comune di Pereto

Confraternita di S.Gioa:Battista

Seduta in assemblea straordinaria del 10 Aprile 1910

Regnando Sua Maestà Vittorio Emmanuele III per grazia di Dio e volontà della Nazione Re d'Italia.

L'anno millenovecentodieci il giorno dieci Aprile

Convocatasi la Confraternita di S.Gioa:Battista mediante avvisi personali si è essa riunita nel consueto locale delle adunanze, nelle persone dei confraterlli seguenti:

1 Penna Giovanni, 2 Pelone Tommaso, 3 Santese Emilio, 4 Nicolai Amedeo, 5 Penna Giovanni di Antonio, 6 Nicolai Fortunato, 7 Bove valentino, 8 Meuti Francesco, 9 Vendetti Achille, 10 Iadeluca Andrea, 11 Cristofari Giovanni, 12 Ciancione Pietro, 13 Penna Vincenzo, 14 Iadeluca Gioa:Pietro, 15 Cicchetti Giuseppe, 16 Bove Antonio, 17 Penna Domenico, 18 Iacuitti Marziantonio, 19 Pelone Giuseppe. 20 Cicchetti Francesco, 21 Iadeluca Alfonso, 22 Iadeluca Costantino, 23 Giustini Francesco, 24 Cicchetti Tommaso, 25 Giordani Giuseppe fu Tommaso, 26 Giordani Giuseppe fu Matteo, 27 Vendetti Antonio, 28 Santese Angelo Felice, 29 Pelone Domenico, 30 Sciò Berardino fiacchitto, 31 Dondini Simone, 32 Iannucci Michele, 33 Vendetti Domenico, 34 Balla Berardino, 35 Pelone Domenicandrea, 36 Vendetti Carlo, 37 Sciò Antonio fu Domenico, 38 Vendetti Evaristo, 39 Balla Cesare, 40 Balla Enrico, 41 Nicolai Giuseppe.

Riconosciuto che il numero dei coadunati è legale per deliberare il Sig. Giovanni Penna di Domenico Priore ha assunto la Presidenza ed ha dichiarata aperta la seduta a cui assiste lo infrascritto Segretario.

Il Presidente comunica che è duopo addivenire alla formazione dello statuto organico della Confraternita richiesto più volte dall'Autorità.

La Confraternita

Ritenuto necessario la formazione di tale statuto addiviene alla compilazione di esso nel modo che segue:

STATUTO ORGANICO DELLA CONFRATERNITA DI S:GIOA:BATTISTA

Titolo I° ORIGINE – SEDE – SCOPO

Art. 1° È istituita in Pereto, un'opera Pia, sotto il titolo S.Gioa:Battista la quale trae la sua origine dal legato Francesco Grassilli ed altri benefattori, di cui nella scrittura della R.Camera di S.Chiara e propriamente di quella segnata col volume 362 per gli anni 1784 e 1787 –

Art. 2° Essa ha sede nel locale di proprietà della Confraternita in Via Vittoria ed ha lo scopo di provvedere al culto, alla costituzione di una dote annua a zitella povera ed onesta, ad elemosine a poveri e ad incoraggiamenti per l'agricoltura con soccide di bovi.

Art. 3° I mezzi coi quali l'O.P. allo scopo di sua istituzione, consistono nei redditi provenienti da fondi rustici ed urbani distinti nello inventario aventi un reddito calcolato ora in base ai fitti di L. 609 per i terreni e L. 144 per i fabbricati, di L. 26,80 per censi e di L. 725 per interessi ricavati da estaglio²⁵ di bovini e vaccine,

Art. 4° Prelevate le imposte e le spese di amministrazione nonché quelle pel mantenimento del culto, e rinnovazione di estagli, l'Opera Pia provvederà al pagamento di L. 70 per la infanzia abbandonata e di L. 140 alla locale Congregazione di Carità per essere erogata a benenefizio dei poveri, contributi questi che potranno elevarsi in seguito in proporzione degli aumenti delle rendite, ma non potranno in nessuna causa esser diminuiti.

²⁵ L'*estaglio* consiste nell'affidamento, da parte di un proprietario, di un certo numero di capi di bestiame all'altro contraente, il quale corrisponde un canone annuo.

Art. 5° L'assegnazione della dote che a tenore del legato di D. Francesco Grassilli ascende a ducati 17 pari a L. 72,25 verrà fatta in favore di una povera giovane ed onesta di Pereto il 14 Settembre di ogni anno da accordarsi in preferenza a colei che provi il fidanzamento o la promessa di matrimonio o la richiesta di pubblicazioni fatte dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile.

Art. 6° Per concorrere alla dote le fanciulle debbono dimostrare:

- 1° Di aver ragiunta l'età di anni 18 e non superata quella di anni 35.
- 2° Di essere di buona condotta e di trovarsi in consizioni di accertata miserabilità. Tali requisiti debbono essere comprovati da certificati rilasciati dall'Autorità municipale. ²⁶
- B Il pagamento della dote sarà fatto in seguito a presentazione del certificato di celebrato matrimonio civile.
- C Nel periodo tra l'assegnazione ed il pagamento l'importo della dote sarà depositato alla Cassa postale di risparmio con libretto intestato all'Opera Pia in favore della quale ricadranno gl'interessi, ma vincolato al nome delle assegnatarie.
- D Si perde il beneficio della dote:
 - 1° per morte delle assegnatarie prima del pagamento.
 - 2° Per negato rilascio di certificati di buona condotta, o di povertà da parte dell'Autorità municipale.
 - 3° Per sopravvenienza di qualcuna delle condanne previste dall'art. 22 lett. f) del testo unico della legge comunale e provinciale, approvata con R. Decreto del 21 Maggio 1908 N° 269.
 - 4 Per mancanta celebrazione del matrimonio entro il triennio dall'assegnazione della dote; con facoltà di concorrere negli anni successivi alle doti che si dovessero concedere, purchè conservino i requisiti prescritti.

Art. 8° La corresponsione del sussidio di L. 140 alla Congregazione di Carità dovrà essere fatta nel mese di Febbraio di ciascun anno in una sola volta e la Congregazione anzidetta non avrà obblighi speciali verso la Confraternita per quanto riguarda dimostrazione del modo onde la erogazione della somma è avvenuta.

2

²⁶ Nel testo non è indicato il punto A.

Art. 9° Allo scopo di incoraggiare l'agricoltura la Confraternita col capitale disponibile, provvede alla soccita di animali vaccini aratori con persone che dimostrino amore al lavoro e che diano affidamento di saper curare e mantenere il bestiame loro affidato.

Ogni qualvolta pervenga domanda, l'Amministrazione della Confraternita delibera la concessione di un animale vaccino od anche di due o la contribuzione nello acquisto di un animale per metà del suo valore, ed il socio minore assume nel momento della concessione obbligo scritto di corrispondere annualmente, alla Confraternita litri 140 di grano per ogni animale e 70 per quelli acquistati in comune.

Lo accrescimento del bestiame che nasce durante la soccita la Confraternita ha diritto in caso di vendita a riscuotere metà del valore e tanto per questi – come per gli animali da lavoro spetta ad essa unicamente disporre l'alienazione, tenute presenti le consuetudini locali. Gli animali da lavoro non potranno esser venduti se non quando l'Amministrazione avrà riconosciuto che essi si sono resi inabili.

Art. 10° Per le vacche date a soccita e che non si tengono esclusivamente per razza ma anche per lavoro, i detentori pagano metà dello estaglio stabilito per i bovi come pure per la metà dell'estaglio pagano i giovenchi²⁷ nel primo anno che si sottopongono al lavoro.

Art. 11° Per le vacche invece che si tengono esclusivamente per razza la Confraternita non riscuote interessi, ha diritto nel termine di cinque anni a metà del bestiame esistente che potrà o esser venduto incassando metà prezzo o dato nuovamente in soccita con le regole e norme precedenti.

Art. 12° In tutti i casi le tasse che verranno imposte dal Comune sul bestiame verranno pagate dal socio minore.

_

²⁷ Il *giovenco* è un bue giovane.

Capo II° Amministrazione

Art. 13° I confratelli il giorno 3 Maggio di ogni anno nomineranno una commissione composta di un Presidente e di Due Membri ed il Segretario.

Art. 14° Detta Commissione provvederà alla esecuzione dei deliberati della Confraternita, alla erogazione delle spese stanziate in bilancio, previo deliberazioni da sottoporsi al visto dell'Autorità politica, alla stipolazione dei contratti, e a quanto altro occorre al normale funzionamento dell'Opera Pia.

Art. 15° Il Segretario che avrà un assegno di L. 100 annue dovrà tenere:

- 1° La corrispondenza dell'Opera Pia ed il protocollo.
- 2° La contabilità della medesima, provvedendo alla redazione dei ruoli di esigenza, dei mandati di pagamento ed ordinativi d'incasso, tenendo perciò in corrente un libro mastro, un registro a matrice dei mandati, un registro a matrice delle obbligazioni dei socii, un inventario degli immobili e mobili, un registro da cui risultino tutte le variazioni nello stato delle soccite, tenendo separato le registrazioni del capitale impiegato con gl'interessi da esso prodotti.

Il registro originale delle deliberazioni dei fratelli e della Commissione con i relativi indici.

Lo archivio di deposito e quello corrente, con apposita rubricella, indicante il sistema di archiviazione e delle pratiche.

Art. 16° Il servizio di riscossione delle entrate e dei pagamenti sarà affidato all'Esattore comunale mediante congrua cauzione con le stesse norme vigenti pel servizio di Tesoreria Comunale.

Art. 17° Nell'adunanza del 3 Maggio i confratelli nomineranno altresì due revisori del conto da scegliersi fra i confratelli istessi, i quali hanno ampio mandato di rivedere le contabilità correnti servendosi dei registri affidati al Segretario e dei conti precedenti.

Art. 18° Per quanto riguarda le spese di culto e le entrate per contribuzioni dei fratelli, esse non possono far parte di conti separati da sottoporsi all'autorità Ecclesiastica.

Qualunque operazione contabile per ciò che non sia fra quelle dipendenti da speciali allocazioni di bilancio dovranno egualmente far parte del conto che si sottopone all'approvazione delle Autorità Civili, ed è obbligo perciò della Commissione di denunziare alle medesime ogni nuova entrata ed ogni spesa che in dipendenza di questa dovesse incontrarsi.

Art. 19° Per quanto non è espresso nel presente statuto s'intendano riportate le disposizioni della legge sulle Opere Pie e relativi regolamenti.

Titolo III° Esercizio del Culto

Art. 20° Per quanto riguarda lo esercizio del Culto e l'ammissione dei fratelli, rimangono in vigore le antiche disposizioni riconosciute con Real rescritto del 22 Novembre 1784.

Esaurito l'ordine del giorno il Presidente fa dar lettura del presente Statuto che viene adottato dalla Confraternita e sottoscritto dal Presidente, dal membro anziano e da me Segretario.

Il presidente G. Penna, il Membro anziano B. Beve

Il Segretario Emilio Santese

Per copia conforme Pereto 29 Agosto 1910

Il Segretario
E. Santese